


proposta n°
2011/2271

CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA PROVINCIA DI ANCONA	AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE Ufficio TRIBUTI E CANONI
---	--

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI"

Il RESPONSABILE del PROCEDIMENTO data, 28/11/2011	FIRMA  L'ASSESSORE PREPOSTO Paci Francesca Michela
--	--

Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio
- Segreteria A.I.
- Esaminata dalla Giunta 29.11.2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale 7.12.2011
- Alla Segreteria della _____^a C.C.P.
- Pronta per O.d.G.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Visto il D. Lgs. 507/1993 con il quale è stata riformata la disciplina per la Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni e successive modifiche;
- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 n. 446 sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;
- Richiamata la deliberazione consiliare n. 186 del 22/12/1995 con la quale veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- Richiamate le deliberazioni consiliari n. 14 del 27/02/1996, n. 163 del 20/12/1996, n. 147 del 27/11/1997, n. 13 del 14/2/2001, n. 140 del 20/12/2001, n. 106 del 19/12/2002, n. 121 del 22/12/2003, n. 106 del 21/12/2004, n. 46 del 26/04/2007, n. 16 del 12/3/2008 e n. 138 del 22/12/2010 con le quali veniva modificato il suddetto Regolamento comunale;
- Ritenuto dover apportare ulteriori modifiche al regolamento tenuto conto delle novità normative intervenute ed al fine di renderlo più rispondente alle esigenze pratiche dell'ufficio preposto;
- Vista l'allegata tabella contenente le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre;
- Ritenuto quindi opportuno apportare le suddette modifiche al vigente regolamento comunale per l'applicazione della TARSU per le motivazioni indicate nella medesima tabella;
- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione a norma dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali:
- dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Finanziarie;
- Con la seguente votazione

DELIBERA

- 1°) - **APPROVARE** le modifiche contenute nell'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre, al vigente regolamento comunale per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- 2°) - **DARE MANDATO** all'Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;
- 3°) - **DARE ATTO** che le modifiche apportate al regolamento avranno effetto dal 1° gennaio 2012;
- 3°) - **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale - al quale è attribuito il potere di impugnare il regolamento per vizi di legittimità davanti agli organi di giustizia amministrativa.
- 4°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 mediante separata votazione.

Parte da modificare	Modifiche proposte	Commenti e motivazioni
<p>Articolo 9 – Classificazione dei locali e delle aree scoperte</p> <p>1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie:</p> <p>19. Cabine telefoniche e simili;</p>	<p>1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie:</p> <p>19. Cabine telefoniche, lavanderie a gettone e simili;</p>	<p>I nuovi tipi di attività commerciali e di servizi vengono classificati all'interno delle categorie esistenti sulla base del tipo di uso dei locali in cui si svolgono.</p>
<p>Art. 10 – Commisurazione della tassa</p> <p>2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale, ed è dovuta per l'intero anno. Se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero, se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso, viene concesso il pagamento bimestrale della tassa, previa necessaria documentazione e per il periodo minimo di due mesi.</p>	<p>2. [Abrogato]</p>	<p>Il riferimento alla temporanea chiusura dei locali o sospensione del loro uso contrasta con l'impostazione della tassa che considera tassabili i locali posseduti sulla base della loro utilizzabilità e non del loro effettivo utilizzo</p>
<p>Art. 12 – Locali ed aree scoperte non tassabili</p> <p>1. Sono da ritenersi in condizione di non assoggettabilità alla tassa:</p> <p>d. le unità immobiliari ad uso di abitazione non utilizzate, con tutti gli allacciamenti ai servizi a rete con consumo 0 (zero), limitatamente al periodo di non utilizzo e con onere di prova a carico del contribuente;</p>	<p>1. Sono da ritenersi in condizione di non assoggettabilità alla tassa:</p> <p>d. le unità immobiliari ad uso di abitazione non utilizzate, prive degli allacciamenti ai servizi a rete [con consumo 0 (zero), limitatamente al periodo di non utilizzo e con onere di prova a carico del contribuente];</p>	<p>L'assenza di allacci ai servizi a rete è di per sé sufficiente a considerare inutilizzabile un'abitazione. Dimostrare e verificare il mancato utilizzo dalle utenze, oltre a contrastare con il meccanismo impositivo della TARSU, aggrava sensibilmente l'istruttoria delle posizioni di diversi contribuenti.</p>
<p>Art. 14 – Riduzioni previste dalla legge.</p>		<p>Si introduce la riduzione prevista dalla</p>

<p>1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:</p> <p>a. abitazione con unico nucleo familiare costituito da un unico occupante risultante da situazione anagrafica;</p> <p>b. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione o da apposita dichiarazione presentata annualmente al competente ufficio comunale.</p> <p>2. La riduzione di cui alla lettera a) del precedente comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora sia cambiata la situazione anagrafica di unico occupante.</p> <p>Art. 17 – Inizio e cessazione dell'occupazione</p> <p>2. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree dà diritto</p>	<p>1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 nel caso di:</p> <p>a. abitazione con unico nucleo familiare costituito da un unico occupante risultante da situazione anagrafica;</p> <p>b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo dall'utente che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, fuori del territorio nazionale e risulti iscritto nelle liste AIRE del Comune di Senigallia;</p> <p>c. locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione o da apposita dichiarazione presentata annualmente al competente ufficio comunale.</p> <p>2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1 cessano retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora sia cambiata la situazione anagrafica [di unico occupante].</p> <p>2. [Abrogato]</p>	<p>legge per i cittadini italiani residenti all'estero, applicandola con gli stessi meccanismi previsti per le altre riduzioni.</p>
		<p>Le particolari previsioni del regolamento impongono in molti casi di procedere al rimborso o allo sgravio della tassa già pagata o iscritta a ruolo anche per i periodi</p>

<p>all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata; nel caso in cui l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la defenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, l'abbuono viene concesso a partire dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello dell'effettiva cessazione dell'occupazione.</p> <p>3. L'abbuono del tributo di cui al comma 2 consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, effettuato con apposita annotazione sulla cartella esattoriale, comunicato al Concessionario della riscossione.</p>	<p style="text-align: center;">3. [Abrogato]</p>	<p>precedenti alla presentazione della denuncia di cessazione in corso d'anno laddove la legge li prevederebbe solo per i periodi successivi, salvo il caso in cui la cessazione si riferisca ad anni precedenti nel qual caso il tributo non è comunque dovuto a decorrere dall'anno successivo a quello nel corso del quale si è verificata la cessazione.</p>
<p>Articolo 25 – Tassa giornaliera di smaltimento</p> <p>5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:</p> <p>a. occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere e comunque per un importo inferiore all'importo minimo fissato dal Regolamento generale per la</p>	<p>Articolo 25 – Tassa giornaliera di smaltimento</p> <p>5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:</p> <p>a. occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere e comunque per un importo inferiore all'importo minimo fissato dal Regolamento generale per la</p>	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARSU

<p>gestione delle entrate comunali;</p> <p>b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al sub. a);</p> <p>c. occupazione per sosta fino a 2 ore effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante.</p>	<p>gestione delle entrate comunali;</p> <p>b. occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata al sub. a);</p> <p>c. occupazione per sosta fino a 2 ore effettuata da esercenti il commercio ambulante itinerante;</p> <p>d. feste, sagre e manifestazioni che, all'atto della richiesta di occupazione del suolo pubblico, dichiarano di utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale biologico e di effettuare correttamente la raccolta differenziata delle diverse frazioni di rifiuti. L'esenzione si applica a condizione che la dichiarazione resa sia confermata dall'azienda che gestisce il servizio.</p>	
---	--	--